

PANUNZIO E ROMANO  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

PROF. AVV. SALVATORE ALBERTO ROMANO  
ORDINARIO DIRITTO AMMINISTRATIVO L. II. S. S. ROMA

AVV. LAURA RAINALDI  
AVV. CORRADO MORRONE  
AVV. NIKOLAUS W.M. SUCK  
AVV. MARTA MENGOSI  
AVV. ANDREA ROMANO

AVV. MARINELLA CORSARO  
AVV. ALESSANDRA ROMANO

Consiglio Nazionale  
E GEOMETRI LAUREATI

Roma, 1 marzo 2010

ASSEGNAZIONE	ARRIVO	NUMERO
	01 MAR. 2010	
/1	02381	1

*Diugate*

Spett.le  
Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati  
Piazza Colonna, 361  
00187 ROMA

Anticipato via e.mail

**Competenze professionali dei geometri. sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, 7 settembre 2009, n. 19292.**

1. Mi viene esposto che sono state adottate circolari e comunque diffusi comunicati da parte di alcuni Consigli degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, che hanno vivacemente riaperto l'invero annosa questione del riparto delle competenze in materia di edilizia tra geometri, da un lato, e ingegneri e architetti, dall'altro lato, traendo occasione dalla pubblicazione della sentenza della Sez. II civile della Cassazione 7 settembre 2009, n. 19292.

Mi viene quindi chiesto un parere sulla portata di tale sentenza e, più in generale, sulla problematica delle competenze dei geometri in materia di

progettazione di opere in cemento armato, nonché sulla collaborazione tra geometri ed ingegneri (ovvero architetti).

2. Dalla lettura della sentenza n. 19292/2009 balza evidente come detta sentenza costituisca un pretesto per la campagna stampa orchestrata sul tema, piuttosto che l'effettiva ragione del rinnovato interesse delle categorie professionali concorrenti sulla tormentata tematica.

Infatti, si tratta di una decisione che solo indirettamente ha come oggetto la delimitazione delle competenze del geometra, poiché la vertenza portata all'attenzione del giudice riguardava una fattispecie specifica di incarico professionale che aveva dato luogo ad una contestazione sulla entità di una parcella, ritenuta eccessivamente esosa e, comunque, fonte di un diritto di credito ormai prescritto.

Avendo visto il primo grado vittorioso il geometra, in sede di appello la controparte spostava la sua strategia facendo leva su quella invero nota giurisprudenza che considera nullo l'incarico professionale avente ad oggetto prestazioni esorbitanti le competenze del professionista.

Tale strategia si rivelava vincente e, portata dal geometra la controversia avanti alla Cassazione, quest'ultima ha rigettato il ricorso, pur compensando interamente le spese di giudizio, affermando che si sarebbe trattato di progettazione relativa ad opere strutturali in cemento armato, non relative ai casi eccezionalmente consentiti ai geometri di piccole costruzioni accessorie a fabbricati rurali o di industria agricola e che, inoltre, non poteva neppure parlarsi di collaborazione tra geometra ed ingegnere, in quanto non era ipotizzabile una "collaborazione" subordinata, nell'opera di progettazione, da parte di professionisti più qualificati, quali ingegneri o architetti.

Nel pervenire a tali conclusioni, tuttavia, la sentenza non si è data carico di riesaminare a fondo il problema, limitandosi a richiamare ed

aderire a quell'orientamento giurisprudenziale, a nostro avviso criticabile ma certamente noto, che segue una lettura molto restrittiva e "statica" del R.D. n. 274 del 1929 e che si contrappone ad altri altrettanto noti orientamenti giurisprudenziali di segno opposto, che sono autorevolmente sostenuti non solo da altre decisioni della stessa Corte di Cassazione ( cfr. Cass. civile, sez. II, 17 marzo 2004, n. 5428), oltre che dei giudici amministrativi (cfr. Sez. V, 3.10.2002, n. 5208), ma dalla Corte costituzionale che, nella ad oggi unica sentenza pronunciata sul tema - la sentenza 27 aprile 1993 n. 199 - ha rigettato la censura di genericità del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discriminazione tra la competenza professionale del geometra e quelle finite degli ingegneri e degli architetti, affermando che *"...non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo."*

Quindi, in conclusione, la tesi seguita dalla sentenza della Cassazione n. 19292/2009 che legge in modo restrittivo il R.D. n. 274/1929 e che nega valore al *"richiamo alle previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche"* (art. 2 della legge n. 1086 del 1971, e art.17 della legge n. 64 del 1974), certamente rappresenta una linea interpretativa giurisprudenziale da tempo nota, ma che non è certo univoca e che registra, ad esempio, il significativo ed autorevole dissenso della Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, anzi, nella richiamata sentenza n. 199 del 1993, ha affermato che *"...può essere senz'altro condiviso l'assunto che la legge n. 144 del 1949 rappresenti un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali dei geometri e che, quindi, sotto tale profilo ben*

*possa fungere da disciplina "integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento."*

3. Peraltro, il carattere autorevole (si tratta pur sempre di una sentenza della Cassazione) ma non particolarmente significativo della sentenza n. 19292/2009 trova conferma non solo nella mancanza in tale decisione di un qualsiasi indipendente approfondimento delle tematiche affrontate, ma da una invero sorprendente imprecisione nelle citazioni delle norme, che ancor più denota l'assenza di un riesame autonomo delle stesse.

Ad esempio, la sentenza in più occasioni fa riferimento alla lett. m) dell'art. 16 R.D. n. 274/1929: una prima volta sostenendo che detta disposizione prevedrebbe per i geometri *"la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica"*, ed una seconda volta affermando che non sarebbe consentita *"l'applicabilità analogica della deroga contenuta nell'art 16, lett. m) u.p. cit."*.

Ebbene, è noto che la lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nel far riferimento alle *"modeste costruzioni civili"*, non contiene alcuna esclusione delle modeste costruzioni civili in cemento armato (essa detta: *"m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"*), mentre è la lett. l) che contiene specifiche limitazioni nell'uso del cemento armato, ma non già con riferimento alla progettazione delle costruzioni civili, bensì per quanto riguarda la progettazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole. È la lett. l), infatti, che detta:

*“progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;”.*

È, quindi, la sentenza n. 19292/2009 che opera una inammissibile interpretazione estensiva, fondendo la lett. l) con la lett. m), per pervenire ad una lettura unificata delle due diverse prescrizioni al fine di escludere la possibilità per i geometri di progettare modeste costruzioni civili in cemento armato, benché di un siffatto divieto non vi sia traccia nel testo della riportata lett. m) dell'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929.

Né si dica che, se vi è una simile limitazione per le costruzioni rurali e industriali agricole, a maggior ragione si deve ritenere vietato ai geometri l'uso del cemento armato negli edifici civili. Infatti, da un lato, è palesemente arbitrario affermare che una modesta costruzione civile non possa essere in cemento armato, dall'altro lato, è intuitivo che il regio decreto del 1929 ha ritenuto le costruzioni civili sufficientemente omogenee tra loro da potere essere classificate e distinte attraverso questo parametro dalla Corte Costituzionale, come si è visto, ritenuto “ragionevolmente flessibile”, mentre ha ritenuto opportuno per le costruzioni rurali ed industriali agricole seguire un sistema diverso e più analitico, vista la non omogeneità di tali costruzioni che vanno dai grandi capannoni alle più diverse strutture tecniche.

4. Infine, non vedo quale particolare eco meriti la parte della sentenza n. 19292/2009 che affronta la tematica della collaborazione tra professionisti. Infatti, al di là del caso specifico oggetto della predetta sentenza, i principi di diritto affermati dalla Cassazione sono tanto chiari quanto poco innovativi e/o contrari ai geometri.

La Suprema Corte, infatti, lungi dal negare in via di principio la collaborazione tra professionisti di diverse qualifiche, propone i due seguenti principi di diritto:

- a) l'incompetenza dei geometri alla redazione di "progetti di massima" relativi ad opere che esulano dalla loro competenza, "*...posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello "di massima", redatto da tecnico non abilitato*";
- b) l'eventuale "*successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto.*".

Orbene, quanto al primo principio è evidente che il concetto di 'progetto di massima' utilizzato dalla Corte è quello degli appalti pubblici regolati dal d.lgs. n. 163/2006 e, quindi, la sentenza fa riferimento al caso in cui il progetto di massima includa una progettazione delle opere in cemento armato a cui il successivo progetto esecutivo non potrà che conformarsi, senza possibilità di modifiche.

Resta, invece, estraneo alla sentenza il caso in cui il progetto redatto dal geometra non intervenga sulle strutture in cemento armato, ma si limiti al c.d. progetto architettonico, restando il progetto delle strutture in

cemento armato, in ipotesi esorbitanti la sua competenza, affidato esclusivamente ad altro professionista<sup>1</sup>.

Quanto, poi, al secondo principio di diritto sopra riportato (sub b), si deve osservare che la Cassazione, con l'affermazione di tale principio di diritto, non ha censurato la collaborazione tra ingegneri e geometri, ma ha soltanto stabilito che, ove non solo l'incarico professionale intercorra esclusivamente con il geometra, ma il progetto sia stato redatto dal geometra e l'ingegnere intervenga solo nella fase esecutiva del progetto stesso e in quella della direzione dei lavori, una tale modalità di collaborazione non può avere effetti sananti rispetto ai vizi genetici del rapporto di incarico.

Quindi, l'esaminata sentenza n. 19292/2009 non nega, in via generale, l'ammissibilità della collaborazione tra geometri ed ingegneri e/o architetti e, tanto meno, nega la legittimità di un contratto col quale il committente conferisca al geometra l'incarico della sola progettazione architettonica e delle altre incombenze rientranti nelle competenze del geometra, ma, per quanto attiene la progettazione strutturale e le relative attività di direzione dei lavori, richiede che risulti chiaro che il committente non abbia affidato l'esecuzione di tali prestazioni al geometra, intervenendo eventualmente il tecnico laureato in posizione professionalmente subordinata al geometra.

Pertanto, non può certo considerarsi vietato che il committente si limiti ad affidare al geometra l'incarico di commissionare dette prestazioni professionali ad un ingegnere (senior) di sua fiducia e, cioè, di individuare quel tecnico laureato che, poi, sarà l'unico titolare e responsabile della progettazione delle strutture.

---

<sup>1</sup> Sul punto merita sottolineare come la Cassazione abbia segnalato l'inammissibilità della censura sollevata dal ricorrente se rivolta a contestare la ricostruzione del fatto, essendo noto che la Cassazione è giudice di legittimità per cui non può il suo sindacato estendersi alla ricostruzione del fatto effettuata dal giudice di merito.

In questo caso, infatti, si realizza una forma di cooperazione del geometra con il committente che, non dando luogo ad un incarico di progettazione di strutture in cemento armato, non comporta la violazione dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 3 della legge n. 1086 del 1971), mentre trova la sua legittimazione, in generale, nel fatto che nel nostro ordinamento il privato può conferire un simile mandato a qualsiasi persona di sua fiducia anche non iscritta ad alcun albo professionale, e, in particolare, nel fatto che tale possibilità, implicitamente ma inequivocabilmente, è prevista dagli artt. 11 e 17 della legge n. 144/1949, che ne regola le modalità di tariffazione<sup>2</sup>.

Del resto, è appena il caso di ricordare che attualmente alla progettazione di costruzioni concorrono contestualmente più figure professionali, per quanto di rispettiva competenza (il geologo, il geometra, l'ingegnere, etc.).

Inoltre, nell'affrontare questa tematica deve anche tenersi conto che, in materia, sono diversi i contenuti dei documenti tecnici da presentare all'autorità comunale ai fini dell'osservanza delle norme urbanistiche, rispetto ai documenti da presentare agli uffici del genio civile ai fini dell'osservanza delle norme tecniche in materia di strutture.

---

<sup>2</sup> Si riportano gli articoli richiamati:

**Art. 11 - Incarichi collegiali.**

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.


Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra o con ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

**Art. 17 - Consultazioni.**

Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

5. In conclusione, essendo la sentenza n. 19292/2009 finalizzata a dirimere un caso specifico attinente ad una fattispecie relativa alla legittimazione del geometra a percepire gli onorari legati alla prestazione posta in contratto, essa fa stato per il caso giudicato ma non può venire generalizzata, né può considerarsi, in assenza di novità legislative, risolutiva della annosa problematica.

Invero, in presenza di una giurisprudenza che è oggettivamente non uniforme, come in sostanza tutti riconoscono<sup>3</sup>, deve ammettersi che il problema permane e non è risolvibile né dalla giurisprudenza né dagli avvocati, poiché consiste nella definizione concreta del concetto di “modesta entità”, che si auspica possa scaturire da un intervento del legislatore<sup>4</sup>.



prof. avv. Salvatore Alberto Romano

---

<sup>3</sup> Mi riferisco, ad esempio, al parere che mi è stato portato in visione rilasciato dall'avv. Chinello al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel quale si parla di “*vexata quaestio, mai sopita, del riparto di competenze professionali fra geometri e Tecnici laureati, dovuta ad una serie di problemi di fondo ed, in primis, al fatto che la disciplina normativa sostanziale a cui far riferimento – per l'individuazione delle attribuzioni delle varie figure professionali – sia alquanto risalente nel tempo, né abbia subito variazioni di sorta, nel corso degli anni, benché siano mutate – e di molto – le tecnologie impiegabili, i programmi d'insegnamento dei vari corsi di studio, la disciplina relativa agli esami di Stato e quant'altro.*”.

<sup>4</sup> Del resto, se non vi fosse tale obiettivo stato di incertezza in un contesto normativo obsoleto non troverebbe giustificazione la dichiarata disponibilità dei rappresentanti di tutte le Categorie interessate a discutere la questione in Senato, dinanzi alla Sen. Vicari, di cui mi è stato riferito. A tal proposito segnalo che un utile base di discussione potrebbe essere quanto si legge nella pubblicazione su “Le competenze professionali degli ingegneri juniores” del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri, secondo cui “...è stato generalmente individuato il limite di 5.000 mc, al di sopra del quale una costruzione perderebbe la connotazione di “modesta” (cfr. pag. 50).